



# **L'uso militare dei mari e degli oceani**

*Nozioni di Diritto internazionale del mare*

## Indice

- **L'uso militare della ZEE**
- ***Focus* - Le basi militari sottomarine**
- ***Focus* – L'inquinamento marino provocato da attività militari o belliche**

## Diritti di navigazione

- i diritti garantiti e regolati dalla CNUDM quali il diritto di passaggio in transito attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, il diritto di passaggio inoffensivo nei mari territoriali e nelle acque arcipelagiche e la libertà di navigazione e di sorvolo in alto mare

## Diritti operativi

- attività che non hanno una esplicita regolamentazione in base alla CNUDM, quali la manovra di una task force, l'ancoraggio, la raccolta di informazioni e la sorveglianza, le esercitazioni militari, il collaudo e il lancio di ordigni e i rilevamenti idrografici e militari.

# L'USO MILITARE DELLA ZEE

**Trattato che vieta di collocare armi nucleari  
e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari  
e degli oceani come anche nel loro sottosuolo (1971)**  
*ratificato da 94 Stati*

**Art. I**

1. Gli Stati partecipi del presente Trattato s'impegnano a **non installare o collocare sul fondo dei mari e degli oceani o nel loro sottosuolo, oltre il limite esterno della zona del fondo dei mari definita nell'articolo II, nessuna arma nucleare o altro tipo d'arma di distruzione di massa, né alcuna costruzione, installazione di lancio o altra installazione esplicitamente concepita per lo stoccaggio, la sperimentazione o l'uso di tali armi.**
2. Gli impegni enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo s'applicano parimente alla zona del fondo dei mari menzionata nel detto paragrafo; **se si tratta soltanto dell'interno di detta zona, essi non s'applicano né allo Stato rivierasco né al fondo marino sotto le acque territoriali.**
3. Gli Stati partecipi del presente Trattato s'impegnano a non aiutare, incoraggiare o incitare alcuno Stato a compiere le attività menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo né a partecipare altrimenti a simili atti.

**Art. II**

Ai fini del presente Trattato il limite esterno della zona del fondo marino di cui all'articolo I coinciderà con il **limite esterno della zona di dodici miglia** menzionata nella seconda parte della Convenzione concernente il mare territoriale e la zona attigua, firmata a Ginevra il 29 aprile 1958, e sarà misurata conformemente alle disposizioni della prima parte, sezione II, di detta Convenzione e conformemente al diritto internazionale.

## UNCLOS III

- La necessità di disciplinare le attività militari nella ZEE di un altro Stato è stata oggetto di intenso dibattito tra gli Stati partecipanti: una proposta avanzata dal Perù prevedeva di inserire espressamente la formula che imponesse a navi e aerei da guerra operanti nella ZEE di un altro Stato di “*refrain from engaging in manoeuvres or using weapons*” **senza il previo consenso dello Stato costiero**
- Il testo finale della CNUDM, com'è noto, sebbene abbia tentato in altri ambiti di bilanciare gli interessi degli Stati costieri e degli Stati marittimi, è rimasto silente sulla liceità delle operazioni militari nelle ZEE straniere.



Una parte della dottrina ha rinvenuto una chiara indicazione a considerare le attività militari nella ZEE libere da ogni vincolo al pari di quanto storicamente accade per l'alto mare.

Così la maggioranza degli Stati.

### *I divieti di attività militari previsti espressamente dalla CNUDM*

La CNUDM ha espressamente previsto che uno Stato costiero possa esercitare il suo controllo su alcune attività militari straniere:

- le navi in passaggio inoffensivo nel mare territoriale non possono svolgere determinate attività militari, tra cui minaccia o uso della forza, esercitazioni o manovre con armi di qualunque tipo, raccolta di informazioni a danno della difesa e della sicurezza dello Stato costiero. Le stesse restrizioni si applicano alle acque arcipelagiche.
- I sottomarini e gli altri veicoli subacquei impegnati nel passaggio inoffensivo nelle acque territoriali straniere e nelle acque arcipelagiche devono navigare in superficie e mostrare la propria bandiera.
- Le navi impegnate nel passaggio in transito o nei corridoi marittimi arcipelagici non possono condurre attività di indagine e non possono minacciare o usare la forza.

**Restrizioni simili non si trovano espressamente previste nella Parte V della CNUDM  
dedicata al regime della ZEE.**

## Articolo 58

### Diritti e obblighi degli altri Stati nella ZEE

«1. Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all'articolo 87, e **di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà, come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della presente convenzione.**

2. Gli articoli da 88 a 115 e le altre norme pertinenti di diritto internazionale si applicano alla zona economica esclusiva purché non siano incompatibili con la presente Parte.

3. Nell'esercitare i propri diritti e nell'adempiere i propri obblighi nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, gli Stati tengono in debito conto i diritti e gli obblighi dello Stato costiero, e rispettano sia le leggi e i regolamenti emanati dallo Stato costiero conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia le altre norme del diritto internazionale purché non siano incompatibili con la presente Parte».



### *Un'interpretazione della norma*

La norma, al suo par. 1, impone delle condizioni all'esercizio di questa libertà. Innanzitutto, dall'espressione “*compatible with the other provisions of this Convention*” emerge che l'esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo nelle ZEE non deve:

- interferire o mettere in pericolo i diritti sovrani dello Stato costiero per la conservazione e la gestione delle risorse naturali, nonché la sua giurisdizione per quanto riguarda la protezione e la preservazione dell'ambiente marino (articoli 56(1)(a)), 62 e 77 e la Parte XII della CNUDM);
- coinvolgere la ricerca scientifica marina (MSR) senza il consenso dello Stato costiero o in violazione di altre disposizioni della Convenzione (articoli 56, par. 1, lett. b) e 246, par. 2, e la Parte XIII della CNUDM);
- interferire con i diritti degli Stati costieri per quanto riguarda la creazione e l'uso di isole artificiali, installazioni e strutture (articoli 56, par. 1, lett. b), 60 e 80 CNUDM);
- concretizzarsi in attività che costituiscono minaccia o uso della forza in modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite (articolo 301 CNUDM).

In ragione del par. 2 della norma, i diritti e doveri degli Stati nella ZEE di un altro Stato sono improntati al regime vigente per l'alto mare.

## Prassi contraria – Le limitazione delle attività militari nella ZEE

Ben 17 Stati (**Bangladesh, Brasile, Birmania, Capo Verde, Cina, India, Indonesia, Iran, Kenya, Malesia, Maldive, Mauritius, Corea del Nord, Pakistan, Portogallo, Thailandia e Uruguay**), all'atto della firma e/o della ratifica della CNUDM hanno formulato delle dichiarazioni che impongono restrizioni alle operazioni militari e ad altre attività condotte da navi da guerra nelle proprie ZEE, utilizzando generalmente la seguente formula:

**“... the provisions of the Convention do not authorize other States to carry out in the exclusive economic zone and on the continental shelf military exercise or manoeuvres, in particular, those involving the use of weapons or explosives, without the consent of the coastal State”**

## *La posizione italiana*

**Dichiarazione fatta al momento della firma (7 dicembre 1984) e confermata con la ratifica (13 gennaio 1995):**

- “... according to the Convention, the Coastal State does not enjoy residual rights in the exclusive economic zone. In particular, the rights and jurisdiction of the Coastal State in such zone do not include the right to obtain notification of military exercises or manoeuvres or to authorize them”

## *L'uso pacifico dei mari*

- Sulla base dell'art. 58, par. 2, CNUDM, l'art. 88 CNUDM si applica anche alle attività condotte nella ZEE; pertanto, al pari dell'alto mare, la ZEE deve essere considerata una zona destinata a “fini pacifici”.



**La CNUDM non definisce il significato dell'espressione “fini pacifici”.**

- **Art. 301 CNUDM** «Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si astengono dal ricorso alla minaccia od all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i principi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite».




- Si ribadisce anche in ambito marittimo il divieto di generale di uso della forza enunciato all'art. 2, par. 4, Carta ONU, salvo per l'eccezione rappresentata dalla legittima difesa (art. 51 Carta ONU)
- La norma coprirebbe anche quelle attività militari svolte nella ZEE di uno Stato terzo qualora inquadrare nell'ambito di forze di pace delle Nazioni Unite o di altre missioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza e finalizzate al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ex Capitolo VII Carta ONU

***L'art. 301 CNUDM come parametro di liceità di alcune tipologie di attività militari poste in essere nella ZEE:***

- il dispiegamento strategico di mine nella ZEE non avrebbe nulla in comune con libertà dei mari e il loro dispiegamento sarebbe in conflitto con gli interessi dello Stato costiero, il che giustificherebbe una loro rimozione o distruzione da parte di questo Stato, in linea con il diritto alla legittima difesa ai sensi dell'art. 51 della Carta ONU.
- Si potrebbe argomentare che anche le operazioni militari che coinvolgono esplosivi e test di armi non avrebbero alcun legame legittimo con le libertà espresse dall'art. 58, par. 1, e metterebbero anche a rischio il godimento dei diritti sovrani dello Stato costiero sulle risorse biologiche della propria ZEE.
- In tempo di tensioni internazionali, le manovre navali che comportano l'uso di armi nelle acque della ZEE di un altro Paese potrebbero anche essere considerate “ostili” e, pertanto, una minaccia nei confronti di quello stesso Stato costiero.
- Invece, sarebbero da escludere dal novero delle attività militari “ostili” per lo Stato costiero le operazioni di navi da guerra condotte con il fine di contrastare alcune attività illecite in mare, quali trasporto di schiavi, pirateria, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e trasmissioni non autorizzate da bordo di una nave o da installazioni situate in una ZEE. In relazione a queste attività illecite, le navi da guerra sono autorizzate da apposite norme della CNUDM ad esercitare poteri di polizia in mare che si concretizzano nel diritto di visita, nel di diritto di inseguimento e in relazione alla pirateria anche nel diritto di sequestro di navi pirata e di cattura dell'equipaggio.

# NUCLEAR-WEAPON-FREE AREAS

Demarcation of nuclear-weapon-free zones, nuclear-weapon-free status and nuclear-weapon-free geographical regions



***Una diversa valutazione andrebbe fatta in relazione ai vari tipi di dispositivi, installazioni e strutture per scopi militari dispiegati dagli Stati in mare, anche nella ZEE di altri Paesi.***

Alcuni tipi di dispositivi, installazioni e strutture per scopi militari potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'art. 58, par. 1, in quanto potrebbero ragionevolmente essere considerati come “*other internationally lawful uses of the sea*”:

- la posa di sistemi di idrofoni (*acoustic array systems* o *hydrophone arrays*) sulla piattaforma continentale, collegati a unità di elaborazione a terra, possano rientrare nella libertà di posa dei cavi sottomarini, poiché le loro funzioni chiave di trasmissione di impulsi elettronici e informazioni a terminali o altri ricevitori avrebbero elementi comuni con il funzionamento dei cavi.
- Anche alcuni tipi di sistemi di sensori (*sensor arrays*) potrebbero essere collegati alla libertà di posa dei cavi sottomarini.
- Per quanto riguarda i dispositivi installati sul fondale marino per l'ausilio alla navigazione di sottomarini e di altre navi da guerra, alcuni autori ancora sostengono che potrebbero essere considerati come “*associated with the operation of ships*”.

- Diversamente, un'altra parte della dottrina ricorre al dettato dell'**art. 60 CNUDM** per affermare che “installazioni e strutture” utilizzate a fini militari sarebbero attività tutelate dal principio di libertà dei mari e pertanto non soggette al previo consenso dello Stato costiero quando esse vengano installate sui fondali sottostanti una ZEE. Infatti, la norma in questione estenderebbe la giurisdizione dello Stato costiero solo a quelle “installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall'articolo 56 e per altri fini economici” (art. 60, par. 1, lett. a) e a quelle “installazioni e strutture suscettibili di ostacolare l'esercizio dei diritti dello Stato costiero” sulla propria ZEE (art. 60, par. 1, lett. b).



- Nondimeno, anche in questa ipotesi, alcuni Stati hanno avuto modo di affermare un loro “*exclusive right to authorize and regulate the construction and use of all types of installations and structures for any purpose*” per impedire lo svolgimento di attività militari nella loro ZEE. Queste affermazioni sono state rigettate, ad esempio dall'Italia, la quale ha dichiarato:

**“... the rights of the Coastal State to build and to authorize the construction operation and the use of installations and structures in the exclusive economic zone and on the continental shelf is limited only to the categories of such installations and structures as listed in art. 60 of the Convention”.**



### *Le limitazioni a fini ambientali alle attività militari straniere*

- Alcuni Stati costieri, pur non prevedendo un limite generale alle attività militari condotte nella propria ZEE, pretendono di applicare la loro legislazione in materia ambientale per limitare tali attività militari, sulla base dell'art. 56 CNUDM, il quale concede agli Stati costieri diritti sovrani sulle risorse biologiche e giurisdizione sulla protezione dell'ambiente marino



- Questa tesi sembra contrastare con la lettera della CNUDM, la quale stabilisce specificamente che le disposizioni convenzionali in materia ambientale non si applicano alle navi da guerra e alle navi ausiliarie o ad altre navi o aeromobili non commerciali di proprietà o gestite dal governo. La Convenzione si limita a richiedere che le navi da guerra compiano i migliori sforzi per agire in modo coerente con la Convenzione, ma solo nella misura in cui tali azioni sono ragionevoli e praticabili e non compromettano le operazioni o le capacità operative della nave o dell'aeromobile.
- Tuttavia, la questione è più complessa se si guarda al parere consultivo del 1° febbraio 2011 relativo alla responsabilità degli Stati contraenti per le attività condotte nell'Area, emanato dalla Camera dei Fondi marini internazionali del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), nel quale è stato affermato che gli obblighi relativi alla conservazione dell'ambiente in alto mare e nei fondali profondi hanno carattere *erga omnes*. La natura *erga omnes* e consuetudinaria di questi obblighi influenzerebbe sicuramente il loro rapporto con i diritti e gli obblighi degli Stati terzi, compreso il diritto di condurre attività militari nella ZEE (*Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Disputes Chamber), Advisory Opinion [2011] Case No. 17, [180]*).

### *Le restrizioni alla raccolta di dati marini militari e a rilevamenti idrografici*

- Mentre la gran parte degli Stati parte della CNUDM sembrano ritenere che i rilievi idrografici possano essere condotti liberamente nella ZEE ai sensi dell'art. 58 CNUDM, diversi Stati costieri hanno specificamente affermato che i rilievi idrografici e la raccolta di dati marini ad opera di navi da guerra possano essere condotti nelle loro ZEE solo previo consenso.

**Le preoccupazioni:** tali dati sono, infatti, importanti per l'efficacia delle operazioni sottomarine, della guerra antisommergibile (ASW), della posa di mine, delle contromisure antimine (MCM) e delle operazioni anfibiae, in particolare in acque dove le condizioni oceanografiche e acustiche sottomarine variano notevolmente da un'area all'altra.

**In seno alla UNCLOS III:** alcuni Stati, tra cui la Cina, avevano affermato la necessità che “*the coastal States should have ‘exclusive jurisdiction’ in regard to marine scientific activities in their economic zones and that express consent should be obtained for such activities*”.

**Mentre la CNUDM ha stabilito un chiaro regime per la «ricerca scientifica marina»,  
non ci sono disposizioni specifiche per il rilevamento idrografico.**

- Mentre le attività di «**ricerca scientifica marina**» richiedono l'autorizzazione preventiva dello Stato costiero interessato nelle acque interne, nel mare territoriale e nelle acque arcipelagiche, la «libertà di ricerca scientifica» è garantita a tutti gli Stati in alto mare dalla Parte XIII della CNUDM.
- La «**prospezione idrografica**» è elencata, insieme alla ricerca scientifica marina, come attività sotto la giurisdizione dello Stato costiero nel mare territoriale e come attività vietata durante il passaggio inoffensivo e il transito, ma non vi è alcun riferimento alla prospezione idrografica in altre parti della CNUDM.
- La Parte XIII dell'UNCLOS stabilisce che **gli Stati costieri hanno il diritto esclusivo di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nella loro ZEE e sulla loro piattaforma continentale**. Il testo stabilisce poi un regime di consenso implicito che consente ad altri Stati e alle organizzazioni internazionali competenti di procedere con un progetto di ricerca scientifica nella ZEE o sulla piattaforma continentale in determinate circostanze, anche se il consenso dello Stato costiero potrebbe non essere stato dato.

*FOCUS*  
LE BASI MILITARI SOTTOMARINE

## Progetto cinese di una base militare sottomarina

Caratteristiche della base :

- dovrebbe essere costruita nella zona adipelagica (da 6000 metri di profondità fino al fondo dell'oceano) nel Mare cinese meridionale
- dovrebbe essere interamente gestita attraverso l'intelligenza artificiale
- dovrebbe essere utilizzata a fini militari.

Non è chiaro se la base sarà realizzata all'interno di spazi marittimi sotto sovranità o giurisdizione della Cina.

## Quale compatibilità con la CNUDM?

Problemi di compatibilità del progetto con il diritto del mare:

- L'art. 301 CNUDM parla di **usi pacifici dei mari**.
- Una base sottomarina si può qualificare come «istallazione o struttura» ai sensi della CNUDM? Il diritto degli Stati di costruire istallazioni e strutture è disciplinato sulla piattaforma continentale dall'art. 60, nella ZEE (art. 56, par. 1, b i)) o in alto mare (art. 87, par. 1, lett. d) CNUDM.
- Qualora costruita nell'«Area» una base sottomarina sarebbe compatibile con il regime di patrimonio comune dell'umanità o costituirebbe un'interferenza all'esplorazione e sfruttamento delle risorse minerarie dell'Area?

*FOCUS*  
**L'INQUINAMENTO MARINO PROVOCATO DA  
ATTIVITÀ MILITARI / BELLICHE**



❖ **Nessun regime giuridico previsto dalla CNUDM**

❖ **Immunità sovrana per la navi da guerra e le navi governative:**

**Art. 236 CNUDM:** «Le disposizioni della presente convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto è possibile e ragionevole, con la presente convenzione».

**Nota:** Analoga esenzione è prevista in favore delle navi da guerra e di quelle in servizio governativo dalla Convenzione MARPOL 73/78 e da altre convenzioni marittime.

❖ **Il principio della protezione dell'ambiente non costituisce di per sé un limite allo svolgimento di operazioni militari. Esso viene, in rilievo, nell'ambito del più generale principio di proporzionalità, nel caso in cui le attività militari possano provocare danni di notevole entità all'ambiente naturale.**

*Casi di studio:*

- 1. La prima guerra del Golfo e il rilascio di petrolio in mare da parte dell'Iraq**
- 2. La guerra in Libano del 2006 e il bombardamento israeliano della raffineria libanese di Jiyyeh**

## Caso 1: La prima guerra del Golfo e il rilascio di petrolio in mare da parte dell'Iraq

L'operazione va valutata sotto il profilo della **necessità bellica** e alla luce del rispetto del **principio di proporzionalità**.

### Obblighi convenzionali dell'Iraq verso gli Stati neutrali:

- Violazione degli articoli 192 e 194 CNUDM della Parte XII CNUDM su «Protezione e preservazione dell'ambiente marino»
- Violazione dell'art. III *Kuwait Regional convention on cooperation with the view to protection of maritime environment against pollution* (1983)

## Obblighi convenzionali tra gli Stati belligeranti:

**Protocollo I alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (*norme non applicabili nel caso di specie perché i belligeranti non hanno ratificato il relativo trattato*):**

- **Art. 35, par. 3,**  
“It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment”
- **Art 55. Protection of the natural environment**  
“1. Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival of the population.  
2. Attacks against the natural environment by way of reprisals are prohibited”.

### **Sole norme applicabili al caso di specie:**

- **Art. 23 Convenzione dell’Aja sul rispetto delle leggi e delle consuetudini di guerra (1907):**

“In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden: ...

(g) To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war; ...”

- **Art. 53 Convenzione IV di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra (1949):**

“Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations”.

**Intervento del Consiglio di sicurezza ex Capitolo VII Carta ONU:**

**S/RES/687 (1991), par. 6:**

**16. *Reaffirms* that Iraq, without prejudice to its debts and obligations arising prior to 2 August 1990, which will be addressed through the normal mechanisms, is liable under international law for any direct loss, damage - including environmental damage and the depletion of natural resources - or injury to foreign Governments, nationals and corporations as a result of its unlawful invasion and occupation of Kuwait;**

**18. *Decides also* to create a fund to pay compensation for claims that fall within paragraph 16 and to establish a commission that will administer the fund;**



***United Nations Compensation Commission***

## Caso 2: La guerra in Libano del 2006 e il bombardamento israeliano della raffineria libanese di Jiyyeh

### **A/RES/61/194 del 20 dicembre 2006**

“2. Considers that the oil slick has heavily polluted the shores of Lebanon and consequently has serious implications for human health, biodiversity, fisheries and tourism, all four of which in turn have serious implications for livelihoods and the economy of Lebanon;

3. Calls upon the Government of Israel to assume responsibility for prompt and adequate compensation to the Government of Lebanon for the costs of repairing the environmental damage caused by the destruction, including the restoration of the marine environment; ...”

=> **A/RES/62/188** del 19 dicembre 2007

=> **A/RES/63/211** del 19 dicembre 2008

=> **A/RES/64/195** del 12 febbraio 2010

... e seguenti!

*(tra le 15.000 e le 30.000 t di petrolio greggio in mare)*

